



4.10.90.05

25 aprile 2012

Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Mendrisio

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale,
- l'art. 116 bis del Regolamento comunale,

ordina:

1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

2. Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale della Città è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.), in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso di inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

3. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00.

La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

4. Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal 15 maggio 2012.

6. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 15 giorni, dal 26 aprile 2012 al 10 maggio 2012.

7. Ricorso

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Il Municipio

(Risoluzione Municipale No. 8440 del 24 aprile 2012)